


Pubblicato il 06/05/2022

N. 01036/2022 REG.PROV.COLL.  
N. 00123/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 123 del 2018, proposto da Comune di Casnate con Bernate, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Grella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, via Cesare Battisti n. 21;

*contro*

Federica Giovanna Stella Valtolina, Elisa Silvia Valtolina, Giacomo Valtolina e Anna Maria Luisa Slavich, non costituiti in giudizio;

*per la condanna*

al risarcimento dei danni patiti dal Comune di Casnate con Bernate in conseguenza diretta ed indiretta dell'inottemperanza da parte dei predetti ricorrenti all'esecuzione dei provvedimenti comunali loro intimati;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Data per letta all'udienza pubblica straordinaria del 28 aprile 2022, celebrata nelle forme di cui all'art.17 d.l. 80/2021, conv. in l. 113/2021, e al decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, la relazione della dott.ssa Martina Arrivi e trattenuta la causa in decisione sulla base degli atti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

1. Il ricorso in epigrafe ha ad oggetto la domanda del Comune di Casnate con Bernate, formulata in via riconvenzionale rispetto a un ricorso notificato dagli odierni resistenti, al risarcimento dei danni conseguenti alla rovina di un muro di cinta fronteggiante la via Garibaldi del medesimo Comune.

Il muro in questione, di proprietà Valtolina-Slavich (odierni resistenti), è crollato il 28 giugno 2017. A fronte dell'accaduto, il Comune di Casnate con Bernate è intervenuto in via d'urgenza per la messa in sicurezza del sito, chiedendo ai proprietari il rimborso delle spese.

Questi ultimi hanno notificato all'ente un ricorso con il quale impugnavano i provvedimenti contingibili e urgenti adottati. Il ricorso, però, non è stato mai depositato. Il Comune, a sua volta, ha notificato un ricorso incidentale, poi depositato in giudizio e iscritto al ruolo, con il quale ha formulato domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni derivanti dal crollo.

2. I resistenti, ritualmente intimati, non si sono costituiti in giudizio.

3. La causa è passata in decisione all'udienza di smaltimento del 28 aprile 2022.

4. Preliminarmente si osserva che la controversia appartiene alla giurisdizione esclusiva di cui all'art. 133, co. 1, lett. q), cod. proc. amm., circostanza che giustifica e rende ammissibile la domanda riconvenzionale proposta dal Comune a norma dell'art. 42, co. 5, cod. proc. amm. Questa si mantiene nell'ambito della giurisdizione esclusiva poiché strettamente connessa all'esercizio del potere in materia di pubblica incolumità e, integrando una

pretesa risarcitoria autonoma e indipendente dall'impugnazione dei provvedimenti contingibili e urgenti, è suscettibile di analisi anche in difetto d'iscrizione a ruolo del ricorso principale.

5. Nel merito, il Collegio ritiene che la fattispecie debba essere inquadrata nella responsabilità da rovina di edificio *ex art.* 2053 cod. civ. e non nella responsabilità per danni provocati dalle cose in custodia di cui all'*art.* 2051 cod. civ., evocato dal Comune. Il *discrimen* tra le due ipotesi è dato dalla specialità del criterio d'imputazione dell'*art.* 2053 cod. civ., ove la responsabilità viene posta a carico del proprietario in base al criterio formale del titolo e non sulla base del mero rapporto di custodia e di uso della *res*.

Ad ogni modo, anche quella di cui all'*art.* 2053 cod. civ. è una responsabilità oggettiva e presunta, che può essere esclusa solamente dalla dimostrazione, da parte del danneggiante, che il danno è stato provocato da un fattore causale autonomo (*ex multis*, Cass. Civ., Sez. III, 26 maggio 2020, n. 9694; Id., 21 gennaio 2010, n. 1002).

Per l'effetto, il Comune danneggiato deve provare unicamente il titolo d'imputazione (la proprietà), l'evento dannoso (la rovina) e il danno, spettando viceversa ai danneggianti resistenti l'onere della prova del fattore eziologico escludente.

6. Ciò posto, la domanda è fondata.

L'appartenenza e il crollo del muro sono dati facilmente ricavabili dalla documentazione processuale, ivi incluse le dichiarazioni confessorie contenute nelle missive inviate al Comune (doc. 13) e nel ricorso principale (prodotto in giudizio dall'ente), mentre i resistenti, non costituendosi in giudizio, hanno abdicato alla facoltà di fornire la prova liberatoria della responsabilità.

Anche il danno, nei limiti delle spese sostenute dal Comune per la messa in sicurezza del sito, deve ritenersi provato sulla base delle fatture e degli atti di liquidazione prodotti sub. doc. 10, 11 e 12. Trattasi di esborsi per opere stradali urgenti, per la verifica della staticità della porzione di muro non

crollato e per la sostituzione della segnaletica danneggiata, all'evidenza necessitati dall'accaduto e congrui rispetto all'esigenza di ripristinare la sicurezza della circolazione.

L'importo ammonta complessivamente a euro 27.534,64, oltre alla rivalutazione e agli interessi compensativi per il mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, da calcolare da ciascun esborso alla data della presente decisione. Sulla somma così liquidata decorrono da oggi gli interessi legali.

7. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto:

- condanna i resistenti in solido al pagamento, in favore dell'amministrazione ricorrente, della somma di euro 27.534,64 con rivalutazione e interessi compensativi come in motivazione, oltre gli interessi legali da oggi al saldo;
- condanna i resistenti in solido al pagamento, in favore dell'amministrazione ricorrente, delle spese processuali, liquidate in euro 2.000,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e al rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2022, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell'art. 17 d.l. 80/2021, conv. in l. 113/2021, e al decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, con l'intervento dei magistrati:

Gabriele Nunziata, Presidente

Giovanni Zucchini, Consigliere

Martina Arrivi, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Martina Arrivi**

**IL PRESIDENTE**  
**Gabriele Nunziata**

**IL SEGRETARIO**

